

ALLEGATO “L”  
d.D.G. n. 1489/2022

CONSERVATORIO DI MUSICA  
DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE’MONTI



**Istituto Superiore di Studi Musicali**  
**di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti**  
Istituzione AFAM

STATUTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO EMILIA E CASTELNOVO NE' MONTI  
MODIFICATO COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11 DEL 17/09/2021

## INDICE

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI E ATTIVITA' DEL CONSERVATORIO

Art.1–Natura e ruolo del Conservatorio

Art.2–Finalità del Conservatorio

Art.3–Criteri guida

Art.4–Principi dell'attività istituzionale

### TITOLO II

#### FONTI NORMATIVE

Art.5– Statuto

Art.6–Autonomia regolamentare

Art.7–Regolamento generale del Conservatorio

Art.8–Regolamento Didattico

Art.9–Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi

Art.10–Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

Art.11–Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

Art.12–Regolamento degli studenti

Art.13–Regolamento per il trattamento di categorie particolari di dati personali (ex dati sensibili ed ex dati giudiziari)

### TITOLO III

#### ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art.14–Definizione e funzioni

Art.15–Il Presidente

Art.16–Il Direttore

Art.17–Il Consiglio di Amministrazione

Art.18–Consiglio Accademico

Art.19–I Revisori dei conti

Art.20–Il Nucleo di valutazione

Art.21–Il Collegio dei Professori

Art.22–La Consulta degli Studenti

Art.23–Funzionamento degli Organi

#### TITOLO IV

#### ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Art.24–Corsi di studio

#### TITOLO V

#### STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E

DELLA RICERCA.

Art.25–Biblioteca “Armando Gentilucci”

Art.26–Strumenti Musicali

Art.27–Contratti e convenzioni

#### TITOLO VI

#### UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.28–Principi e criteri direttivi

#### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.29–Acquisizione di pareri

Art.30–Incompatibilità.

TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DEL CONSERVATORIO

Art.1–Natura e ruolo del Conservatorio

1. Il Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti è istituito ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 21.12.1999, n. 508, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.
2. Il Conservatorio di Reggio Emilia e Castelnovo ne' Monti, di seguito denominato Conservatorio, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca artistica e musicale e svolge correlata attività di produzione ai sensi della legge 508/1999, art. 2, comma 4.
3. Il Conservatorio è dotato di personalità giuridica e gode di autonomia statutaria, regolamentare, scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli Enti pubblici.
4. Il Conservatorio persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti, delle famiglie e di tutto il personale ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.

Art.2– Finalità del Conservatorio

1. Il Conservatorio, nel perseguire e garantire le finalità statutarie di cui sopra:
  - a) istituisce corsi e attività formative e scientifiche nel settore musicale di cui all'art. 2 comma 5 della legge 508/1999, con offerta qualificata che tiene conto delle tradizioni culturali, delle peculiarità del territorio e delle esigenze del mondo del lavoro.
  - b) in tutte le fasce degli studi garantisce la libera attività di docenza e di ricerca e il diritto degli studenti degli studenti a un sapere critico e a una preparazione adeguata al loro inserimento sociale e professionale.
  - c) corrisponde, anche mediante intese con altre istituzioni, pubbliche o private, alle necessità di promozione e di sviluppo territoriale della educazione e della formazione musicale di base in quanto ritenute fondamentali risorse di arricchimento culturale dei cittadini, come anche riconosciuto dai principi e norme dell'Unione Europea.
  - d) promuove, anche mediante l'incremento del proprio patrimonio strumentale e bibliotecario, le attività di studio e di ricerca nelle diverse aree di interesse musicale (vocale e strumentale, pedagogico - didattico, compositivo e musicologico), tenendo conto delle evoluzioni operate nel sapere contemporaneo e delle conoscenze sviluppate anche dalle nuove tecnologie.
  - e) favorisce la produzione musicale in modo strettamente correlato alle esigenze di formazione professionale degli studenti e a quelle culturali del territorio.
  - f) predisporre e organizza i propri servizi realizzando anche gli interventi di propria competenza per il diritto allo studio ai sensi dell'art. 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia con riferimento alle leggi della Regione Emilia – Romagna.
  - g) coordina l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi e di nuove tecniche artistiche curando l'aggiornamento del proprio personale docente, non docente ed amministrativo.
  - h) tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, audiovisivo e multimediale.

Art.3–Criteri guida

1. Il Conservatorio assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di efficienza e di efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.

#### Art.4–Principi dell'attività istituzionale

1. Il Conservatorio uniforma la propria attività ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza.
2. A tal fine garantisce la pubblicità degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
3. Cura la formazione del personale tecnico – amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione dell'Istituzione.

## TITOLO II FONTI NORMATIVE

#### Art.5 – Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, della Legge 21.12.1999, n. 508 e del D.P.R. 28.02.2003, n. 132, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione del Conservatorio.
2. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio Accademico ed il Collegio dei Professori.
3. Il Consiglio Accademico può presentare proposte di modifica dello Statuto al Consiglio di Amministrazione.
4. Le modifiche dello Statuto, dopo l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sono emanate dal Presidente con proprio decreto.

#### Art.6 – Autonomia regolamentare

1. Il Conservatorio nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i Regolamenti previsti per legge e ogni altro Regolamento necessario nell'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali, nel rispetto dello Statuto e delle altre norme che ne disciplinano l'esercizio.
2. Il Conservatorio, in particolare, si dota dei seguenti Regolamenti:
  - a) Regolamento generale dell'Istituzione (di cui al successivo Art.7)
  - b) Regolamento didattico (di cui al successivo Art.8)
  - c) Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi (di cui al successivo Art.9)
  - d) Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità,
  - e) Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi (di cui al successivo Art.11)
  - f) Regolamento degli studenti (di cui al successivo Art.12)
  - g) Regolamento per la gestione della biblioteca “Armando Gentilucci”.
  - h) Regolamento per il trattamento di categorie particolari di dati personali (ex dati sensibili ed ex dati giudiziari) (di cui al successivo Art.13)

#### Art.7–Regolamento generale del Conservatorio

1. Il Regolamento generale del Conservatorio detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'istituzione, salvo quanto di competenza dei Regolamenti di cui agli articoli seguenti. In particolare il Regolamento generale dell'Istituzione disciplina:
  - a) le modalità per l'elezione degli organi, nonché quelle per le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali;
  - b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali nonché del loro funzionamento;
  - c) le norme per l'organizzazione e il funzionamento del nucleo di valutazione previsto dal presente Statuto;
2. Il Regolamento generale del Conservatorio è adottato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio Accademico ed emanato con decreto del Presidente.

#### Art.8 – Regolamento Didattico

1. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi e di tutte le altre attività formative previste dal presente Statuto e di tutti i corsi per i quali il Conservatorio rilascia titoli di studio. Si ispira agli ordinamenti didattici nazionali ed europei secondo le esigenze specifiche dell'Istituzione e l'evoluzione del proprio patrimonio culturale e scientifico, e definisce curricula coerenti e adeguati agli standard qualitativi stabiliti dalla legge.
2. Il Regolamento didattico disciplina altresì le modalità e i criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici nonché dell'attività didattica complessiva dell'Istituzione.
3. Il Regolamento didattico è approvato dal Consiglio Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Il Regolamento, dopo la fase di controllo ministeriale, è emanato con decreto del Presidente.

#### Art.9 – Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi

1. Con apposito Regolamento ai sensi dell'Art.13 comma 1 DPR. 132/2003, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile del Conservatorio.
2. Tale Regolamento viene adottato con Decreto del Presidente previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Consiglio Accademico. Indi deve essere trasmesso al MIUR per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

#### Art.10 – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'Art. 2, comma 4, della Legge 508/99, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Disciplina inoltre le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione.
2. Il Regolamento è adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

3. Il Regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

#### Art.11– Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi

1. L'Istituzione, in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D. Lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, adotta il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
2. Tale Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è emanato con decreto del Presidente.

#### Art. 12 - Regolamento degli studenti

1. Il Regolamento degli studenti norma:
  - a) I criteri e le modalità di elezione, organizzazione e di funzionamento della Consulta degli studenti;
  - b) l'assegnazione agli studenti di compiti a sostegno dell'attività dell'Istituzione volti a integrare l'area di professionalizzazione ed il percorso scolastico curriculare;
  - c) la gestione ed il prestito degli strumenti musicali;
  - d) il codice disciplinare degli studenti.
2. Il Regolamento è adottato dal Consiglio Accademico, sentito il parere del Collegio dei professori e della Consulta degli Studenti.
3. Il Regolamento è emanato con decreto del Presidente.

#### Art. 13 - Regolamento per il trattamento di categorie particolari di dati personali (ex dati sensibili ed ex dati giudiziari)

Il Regolamento per il trattamento di categorie particolari di dati personali (ex dati sensibili ed ex dati giudiziari) identifica le tipologie di dati particolari così come definiti dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le operazioni eseguibili per lo svolgimento delle finalità istituzionali.

Tale Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è emanato con decreto del Presidente.

### TITOLO III

#### ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

#### Art. 14 – Definizione e funzioni

1. Sono organi di governo e di gestione del Conservatorio:
  - a) il Presidente
  - b) il Direttore
  - c) il Consiglio di Amministrazione
  - d) il Consiglio Accademico
  - e) i Revisori dei Conti

- f) il Nucleo di valutazione
  - g) il Collegio dei Professori
  - h) la Consulta degli Studenti
2. I componenti degli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
  3. I compensi spettanti agli organi di cui al comma 1 sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono a carico del bilancio dell'Istituzione.

#### Art.15 – Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale del Conservatorio, salvo che per le collaborazioni e le attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica; per tale tipo di collaborazioni e attività la rappresentanza legale spetta al Direttore.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
3. Il Presidente è nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
4. Il Consiglio Accademico effettua la designazione di cui al comma 3 entro il termine di 60 giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministero dell'Università e della Ricerca provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
5. Il Presidente rappresenta in giudizio il Conservatorio, salvo che per le collaborazioni e le attività di cui al comma 1 del presente articolo.

#### Art.16 – Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico del Conservatorio, ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
2. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'articolo 55 bis, comma 1, del Decreto legislativo 265/2001, nei confronti del personale docente ed amministrativo dell'istituto.
3. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
4. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.
5. Il Direttore è eletto da tutti i docenti di prima e di seconda fascia tra i soli docenti di prima fascia, anche di altre Istituzioni, in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'art. 2, comma 7. lett. a) della legge 508/99.
6. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma precedente, il Direttore è eletto tra i docenti di prima fascia in possesso di requisiti di comprovata esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

7. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi dell'art. 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministero dell'Università e della Ricerca acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.
8. Il Direttore nomina fra i professori di ruolo un Vice – Direttore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, al quale possono essere delegate alcune mansioni con esclusione delle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

#### Art. 17 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
  - a) il Presidente;
  - b) il Direttore;
  - c) un Docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio Accademico;
  - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
  - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di Amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministero dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche, scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento del Conservatorio, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca. Nel caso in cui gli enti finanziatori siano più di due, le designazioni sono definite d'intesa tra gli stessi.
4. I consiglieri di cui ai commi 2 e 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, tenuto conto delle esigenze di sviluppo della cultura musicale espressa dal territorio con particolare riferimento agli Enti di governo del territorio, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
  - a) delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto e le modifiche allo stesso, il Regolamento generale del Conservatorio, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento di organizzazione degli uffici ed il Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi e in generale i regolamenti attinenti alla gestione ed organizzazione;
  - b) definisce in attuazione del piano di indirizzo, la programmazione della gestione economica del Conservatorio;
  - c) approva il bilancio annuale di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo in coerenza con gli indirizzi di sviluppo del Conservatorio;
  - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche, di produzione e di ricerca, nonché del personale non docente;

- e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche, di produzione e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.
7. La definizione dell'organico del personale è approvata dal Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e Delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
8. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Presidente lo ritenga opportuno.

#### Art.18 – Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da sette membri.
2. Fanno parte del consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
  - a) quattro docenti eletti dal corpo docente. L'elettorato attivo spetta ai docenti ed ai titolari di supplenza annuale. L'elettorato passivo spetta ai docenti di ruolo e agli incaricati in posizione contrattuale compatibile con il periodo temporale del mandato. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento generale del Conservatorio;
  - b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. Il Consiglio Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche, di produzione e di ricerca del Conservatorio, nel quadro degli indirizzi concordati col Consiglio di Amministrazione. Promuove la cooperazione con altre Istituzioni appartenenti all'alta formazione artistica e musicale, con Università, scuole pubbliche e private e centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive.

Il Consiglio Accademico è costituito con decreto del Presidente. Spetta in particolare al Consiglio Accademico:

- a) determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento e valutando e coordinando le proposte elaborate dal Collegio dei professori;
- b) assicurare il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c) definire le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d) deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99 il Regolamento didattico del Conservatorio e il Regolamento degli studenti sentita la Consulta degli studenti;
- e) esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. e) della L. 21.12.1999 n.508;
- f) proporre, salvo le prerogative di ordine finanziario proprie del Consiglio di Amministrazione le modalità di convenzionamento con altre istituzioni scolastiche e universitarie, con altri enti pubblici e privati in conformità ai Regolamenti di cui all'art.2, comma 7, lett. d) e g) della L. 508/1999, nonché i progetti di interscambio artistico, didattico e di ricerca svolti anche in ambito comunitario;
- g) esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata dal D.P.R. 132/2003 al Consiglio di Amministrazione.

- h) formula le proposte sulla definizione dell'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca e, sentito il Consiglio dei professori, ne propone al Consiglio di amministrazione, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca,
4. Supportano il Consiglio Accademico, come organi consultivi e di proposta:
- a) Il Collegio dei professori,
  - b) La Consulta degli studenti.

#### Art.19 – Revisori dei conti

1. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal Ministero dell'Università e della Ricerca e uno dal Ministero dell'economia e finanze.
2. I Revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ed espletano i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.
3. I revisori dei conti durano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto Ministeriale di nomina e non possono essere confermati più di una volta.

#### Art.20 – Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
  - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo del Conservatorio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
  - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento del Conservatorio sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR; la relazione è trasmessa oltre che al Ministero dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
  - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituzione assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

#### Art.21 – Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, da tutti i Docenti in servizio presso il Conservatorio.
2. Collegio dei professori:
  - a) ha funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico;

- b) esprime parere consultivo e non vincolante sullo Statuto e sulle relative modifiche e sul Regolamento didattico;
  - c) formula proposte al Consiglio Accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca, di produzione artistica;
3. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e tutte le volte che ne facciano richiesta la metà più uno dei propri membri.

#### Art.22 – Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
2. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli Istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli Istituti fino a mille, di sette per gli Istituti fino a millecinquecento, di nove per gli Istituti fino a duemila, di undici per gli Istituti con oltre duemila studenti.
3. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.
4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti
5. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

#### Art. 23 – Funzionamento degli organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale del Conservatorio e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi, devono attenersi ai seguenti principi:
  - a) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo già in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Presidente;
  - b) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato con esclusione dei componenti di nomina ministeriale e di diritto;
  - c) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi.

### TITOLO IV

#### ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

#### Art.24 – Corsi di studio

1. Il Conservatorio organizza l'attività didattica necessaria al conseguimento dei titoli di studio AFAM secondo l'ordinamento degli studi determinato dalle norme vigenti e dal Regolamento Didattico.

2. Il Conservatorio limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in base alle risorse disponibili, organizza:
  - a) corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dagli art. 4, comma 2, art. 7, comma 2, art.10, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. I suddetti corsi sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello, secondo i criteri dei decreti emanati dal MIUR e in particolare dall'art. 15 comma 4 del D.Lgs 60 del 13 aprile 2017.
  - b) specifiche attività formative per i «giovani talenti» a favore di studentesse e studenti minorenni, già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica, pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello modulando la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.
3. Il Conservatorio organizza in autonomia attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente (FREP) in base alle risorse disponibili.

## TITOLO V

### STRUTTURE DI SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA, DELLA PRODUZIONE E DELLA RICERCA

#### Art.25 – Biblioteca “Armando Gentilucci”

1. Il Conservatorio promuove l'acquisizione, la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio bibliografico, discografico, videografico e di supporti multimediali e provvede a renderli fruibili sia per le attività didattiche e di ricerca dei Docenti e degli Studenti sia per il pubblico.
2. Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da un Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Consiglio Accademico.

#### Art.26 – Strumenti Musicali

1. Il Conservatorio promuove l'acquisizione, la conservazione e la manutenzione degli strumenti musicali in dotazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare annualmente adeguate risorse secondo le disponibilità di bilancio e le necessità delle attività didattiche.

#### Art.27 – Contratti e convenzioni

1. Come previsto dal Decreto Legislativo n. 60/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge n. 508/1999, l'Istituzione stipula:
  - a) convenzioni con i licei musicali in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
  - b) convenzioni con le scuole di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 60/2017, i licei musicali e coreutici, anche in rete tra loro, gli istituti superiori di studi musicali e coreutici e gli istituti di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
  - c) accordi di programma, anche con gli Enti Locali, per regolare forme di collaborazione;
2. Il Conservatorio può prevedere, ai sensi della Legge 508/99 art.2 comma 8 lettere g) h), forme di convenzione o collaborazione con Università.
3. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici il Conservatorio, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento didattico e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, promuove ogni forma di collaborazione con Istituzioni di alta formazione artistica e

musicale, università italiane e straniere, scuole primarie e secondarie, istituzioni private attraverso intese programmatiche, contratti e convenzioni.

## TITOLO VI

### UFFICI E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28 – Principi e criteri direttivi

1. Con apposito Regolamento, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione;
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. L'Istituzione conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicità, funzionalità e imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa.
4. La materia disciplinare relativa al personale non docente è rinviata alle disposizioni contrattuali vigenti.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI PROCEDURE E NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.29 – Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 30 – Incompatibilità

1. I componenti eletti nel Consiglio Accademico non possono anche essere membri del Consiglio di Amministrazione e viceversa.